

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1176)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

### Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici iscritti ai regolamenti interni degli Enti locali fino al 31 dicembre 1933 possono chiedere che la pensione loro spettante sia liquidata con le norme dei regolamenti stessi. Nei casi in cui viene esercitata tale facoltà, resta a carico dei Comuni l'onere relativo alla differenza fra il trattamento di quiescenza, come sopra liquidato, e quello spettante in base alle comuni disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ma tale norma non si è ravvisata applicabile al personale iscritto al regolamento speciale di pensione dell'ex comune di Fiume poichè, avendo tale Comune cessato di far

parte del territorio dello Stato italiano, nessuna efficacia può ora riconoscersi alle sue norme regolamentari. E ciò tanto più in quanto, mancando una disposizione legislativa che lo consenta, non potrebbe essere assunto dallo Stato anche il maggior onere derivante dall'applicazione del regolamento comunale.

In dipendenza di tale situazione, una domanda di opzione per il regolamento del comune di Fiume non potè essere accolta in sede di liquidazione di pensione, ed il relativo provvedimento negativo venne regolarmente registrato dalla Corte dei conti.

Poichè tale particolare stato di cose, che è stato anche oggetto di interrogazione parlamentare, è sembrato meritevole di considerazione e; d'altra parte, ovviamente, non

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne sarebbe possibile una soluzione in sede amministrativa, è stato predisposto l'unico disegno di legge — che ha riscosso l'assenso del Ministero del tesoro — in base al quale gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, potranno chiedere che la pensione loro spettante sia liquidata, appunto, in base

alle norme del regolamento comunale già in vigore.

Nei casi in cui verrà esercitata tale facoltà, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del regolamento comunale verrà assunto dallo Stato.

La norma avrà effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, possono chiedere che la pensione loro spettante sia liquidata in base alle norme del regolamento comunale già in vigore.

Nei casi in cui viene esercitata la facoltà di cui sopra, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del regolamento comunale viene assunto dallo Stato.

La disposizione di cui alla presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.

#### Art. 2.

Alla spesa di lire 7.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.